Indice 2

Indice

Capitolo 2 Atto che modifica una legge	3
Sezione 1 Revisione parziale o revisione totale?	3
Sezione 2 II termine «modifica»	3
Sezione 3 Parallelismo delle forme	3
Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea	4
Sezione 5 Titolo	
Sezione 6 Ingresso	
Sezione 7 Articolazione e struttura formale	
Regole generali Modifica del titolo	
Modifica dell'ingresso	
Modifica del titolo e dell'ingresso in caso di transferimento della competenza normativa	
Struttura e denominazione delle nuove disposizioni	
Struttura delle disposizioni modificate	
Abrogazione di disposizioni	
Modifica di allegati	
Nuova numerazione di allegati	
Abrogazione e modifica di altri atti normativi	
Sezione 9 Allegati	
-	
Aggiunta di allegati	
Modifica di allegati	
Evitare l'incastro di allegati	
Sezione 10 Atti mantello	24
Indice	26

Capitolo 2 Atto che modifica una legge 1

Modello Word CPU : W



277 Di regola un atto modificatore modifica un solo atto normativo, ossia quello menzionato nel titolo (cfr. ad es. RU 2011 3317).

È tuttavia possibile modificare altri atti normativi con il medesimo atto qualora sussista uno stretto nesso materiale e la modifica sia una mera conseguenza dell'atto modificatore (principale). È questo un corollario del principio dell'unità della materia.

Se la modifica di un altro atto ha un'importanza autonoma e non soltanto subordinata, essa è disposta in un atto normativo separato (atto modificatore autonomo).

1.1 Sezione 1 Revisione parziale o revisione totale?

276 È applicabile la regola empirica seguente: si procede a una revisione totale (adozione di una nuova versione dell'atto con abrogazione della precedente) se la modifica concerne più della metà degli articoli dell'atto in questione.

Per decidere se la revisione debba rivestire la forma di una revisione totale o parziale occorre eventualmente tener conto anche di altri criteri; quelli elencati qui di seguito possono far propendere:

- per una revisione totale:
 - l'atto è breve ed è sovente soggetto a modifiche;
 - sono necessari adeguamenti formali (ad es. terminologia, partizione);
 - la modifica si integra male nell'articolazione dell'atto e occorrerebbe disporre una nuova partizione;
- per una revisione parziale:
 - l'atto è piuttosto lungo;
 - a medio termine subirà comunque una revisione totale;
 - in merito all'atto esiste una ricca dottrina o giurisprudenza, per cui è opportuno mantenere immutata la numerazione delle disposizioni citate o commentate.

1.2 Sezione 2 II termine «modifica»

270 Il termine «modifica» o «modificare» indica che s'intende integrare, sostituire o abrogare determinati elementi di un atto normativo (in particolare articoli, capoversi, lettere, numeri) oppure periodi e singole parole o numeri. Ne risulta che anche l'abrogazione di singole disposizioni di un atto normativo è considerata una modifica (per quanto concerne la proroga della durata di validità di un atto limitato nel tempo cfr. n. marg. 282 e 334).

1.3 Sezione 3 Parallelismo delle forme

È possibile abrogare o modificare una norma soltanto a un livello formale equivalente, ossia mediante un atto normativo di pari livello (parallelismo delle forme o equivalenza normativa; per le eccezioni cfr. n. marg. 272 e 273), quindi:

- disposizioni costituzionali mediante disposizioni costituzionali;
- leggi federali mediante leggi federali;
- ordinanze dell'Assemblea federale mediante ordinanze dell'Assemblea federale;
- ordinanze del Consiglio federale mediante ordinanze del Consiglio federale;
- ordinanze dipartimentali mediante ordinanze del medesimo dipartimento.
- 272 Eccezione 1: un'ordinanza di un'autorità superiore (ad es. il Consiglio federale) può abrogare anche un'ordinanza di un'autorità inferiore (ad es. un dipartimento) qualora l'atto in questione sia abrogato interamente senza che l'autorità inferiore debba ancora emanare disposti ordinativi in materia. L'Assemblea federale non abroga tuttavia ordinanze del Consiglio federale.

1.4 Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea

279 Se l'abrogazione o la modifica di un atto normativo è destinata ad avere soltanto un effetto temporaneo, per garantire la certezza del diritto è preferibile dapprima abrogare o modificare formalmente l'atto e in seguito emanare nuovamente il testo previgente. Questo modo di procedere agevola anche l'integrazione di eventuali modifiche nella versione che ripristina il testo previgente.

Se è tuttavia già nota la data in cui sarà ripristinata la situazione giuridica anteriore (ad es. nel caso delle leggi federali dichiarate urgenti, la cui validità deve obbligatoriamente essere limitata nel tempo; cfr. art. 165 cpv. 1 e 3 Cost.), si può eccezionalmente ricorrere a una sospensione o a una modifica temporanea, secondo le modalità illustrate qui appresso.

280 Caso 1: Un atto normativo è integralmente sospeso

La sospensione di un intero atto normativo può segnatamente essere realizzata mediante l'emanazione di un atto di sospensione *ad hoc* oppure, in un altro atto, nell'ambito dell'«Abrogazione di altri atti normativi» o dell'«Abrogazione e modifica di altri atti normativi» (cfr. n. marg. 44–52).

Ci si awale della formula seguente:

```
La legge federale / L'ordinanza del ... su ... non è applicabile sino al ... / dal ... al ... .
```

Nota bene:

- l'inizio della sospensione («dal ...») è indicato soltanto se non coincide con la data di entrata in vigore dell'atto che la dispone;
- nella nota a piè di pagina si riporta il riferimento alla RS invece di quello alla RU (diversamente da quanto prescritto per l'abrogazione definitiva; cfr. n. marg. 49);
- se la sospensione è realizzata con un atto ad hoc, sotto il titolo dell'atto sospeso si appone l'indicazione «Sospensione del ...».

Il titolo dell'atto sospeso è mantenuto nella RS; in una nota in calce si indica tuttavia che tale atto non è applicabile fino alla data in questione.

281*b** La modifica di un atto normativo di durata limitata va realizzata mediante un atto modificatore di durata illimitata, salvo se la durata di validità delle modifiche debba essere più breve di quella dell'atto di base.

* N. marg. introdotto dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

1.5 Sezione 5 Titolo

- L'atto modificatore reca il *titolo integrale* (si riportano cioè anche l'eventuale titolo abbreviato e l'eventuale abbreviazione) e *immutato* (si riporta cioè il tenore in vigore al momento della modifica) dell'atto da modificare.
 - Sotto il titolo si indica: «Modifica del ...». Se la modifica consiste esclusivamente nel prorogare la durata di validità dell'atto normativo, sotto il titolo si indica: «Proroga del ...».
- 285 Per quanto concerne il caso particolare dell'«atto mantello» cfr. n. marg. 278.

1.6 Sezione 6 Ingresso

Nell'ingresso di un atto recante modifica di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale si menzionano soltanto l'autorità emanante e i materiali legislativi (ossia il messaggio del Consiglio federale oppure, in caso di iniziativa parlamentare, il rapporto della commissione parlamentare e il parere del Consiglio federale) (cfr. ad es. RU_2011_725 [messaggio]; RU 2012 4085 [rapporto e parere]).

1.7 Sezione 7 Articolazione e struttura formale

1.7.1 Regole generali

- Nella sua articolazione e struttura formale l'atto modificatore deve chiaramente distinguere tra:
 - modifica dell'atto principale (titolo, ingresso, corpo del testo), eccettuati i suoi eventuali allegati;
 - modifica degli allegati dell'atto principale;
 - abrogazione di altri atti normativi;
 - modifica di altri atti normativi;
 - disposizioni transitorie;
 - referendum ed entrata in vigore.
- Le parti dell'atto modificatore indicate nel n. marg. 289 sono designate con *cifre romane* e non sono prowiste di titolo (eccezioni: cfr. n. marg. 54 e 304).
- 291 La cifra I contiene le modifiche dell'atto principale (eccettuate quelle dei suoi eventuali allegati). Esse sono menzionate seguendo l'ordine delle disposizioni vigenti.

Le modifiche sono introdotte con la seguente frase (se ha un titolo abbreviato, l'atto è citato

con tale titolo):

```
I

La legge federale del ... 1 su ... / L'ordinanza del ... 1 su ... è modificata come segue:
...

1 RS ...
```

292 Qualora si intenda modificare il titolo o l'ingresso dell'atto principale o effettuare una sostituzione di espressioni mediante un'indicazione generale (cfr. n. marg. 327), tali modifiche sono inserite subito dopo la frase introduttiva di cui al n. marg. 291, nell'ordine seguente: modifica del titolo, modifica dell'ingresso, sostituzione di espressioni.

1.7.2 Modifica del titolo

- 293 Qualora si intenda modificare il titolo di un atto normativo, il nuovo titolo è introdotto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Titolo*». L'atto modificatore reca ancora il titolo non modificato (cfr. n. marg. 282).
- 294* Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se occorre modificarne un solo elemento. Lo stesso vale nei casi in cui occorra aggiungere o abrogare un titolo abbreviato o un'abbreviazione.

Esempio:

```
Legge federale
sulla ricerca
(Legge sulla ricerca, LR)

Modifica del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008<sup>1</sup>,
decreta:

I
La legge del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla ricerca è modificata come segue:

Titolo
Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)
...

1 FF 2009 413
2 RS 420.1
```

→ *RU 2010 651

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

1.7.3 Modifica dell'ingresso

Qualora si intenda modificare l'ingresso, il nuovo ingresso è posto sotto la cifra I, dopo la frase introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Ingresso*». L'ingresso è sempre riprodotto per intero nell'atto modificatore, integrandovi i commi nuovi o modificati, ma senza i materiali legislativi e senza la frase performativa (cfr. n. marg. 22), salvo se quest'ultima subisce una modifica (in tal caso l'ingresso è riprodotto con la frase performativa).

Esempio:

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2004¹ sulla firma elettronica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4, 6 capoverso 1, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 9 capoverso 3, 11 capoverso 4, 13 capoverso 2 e 20 della legge del 19 dicembre 2003² sulla firma elettronica; visto l'articolo 59 a capoverso 3 del Codice delle obbligazioni³,

- 1 RS 943.032
- ² RS **943.03**
- ³ RS **220**

→ *RU 2011 3457

1.7.4 Modifica del titolo e dell'ingresso in caso di transferimento della competenza normativa

296 Se si trasferisce a un altro organo la competenza di disciplinare la materia oggetto di un'ordinanza ma si desidera che tale ordinanza conservi la sua validità, l'organo cui è stata trasferita la competenza normativa adegua senza indugio il titolo e l'ingresso dell'ordinanza (cfr. ad es. RU 2008 5613).

1.7.5 Struttura e denominazione delle nuove disposizioni

- 307 Le disposizioni dell'atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate *tali* e *quali* nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell'atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali compresi i rimandi e le abbreviazioni e terminologiche.
- 308 Le disposizioni intercalari sono contrassegnate come segue:
 - gli articoli, le unità di partizione e gli allegati intercalari, mediante una lettera minuscola in corsivo apposta immediatamente dopo il rispettivo numero (ad es. «art. 328a»; «Sezione 3b»; «Allegato 5a»);
 - i capoversi, le lettere e i numeri intercalari, mediante numerali latini posti in apice («^{3quater}», «a^{bis}.», «2^{ter}.» ecc.).

Esempi:

Art. 3b, rubrica, nonché cpv. 1^{bis} e 2

Prezzi di costo di impianti di riferimento e rimunerazione

^{1 bis} Il tasso di rimunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione.

² La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e dell'elettricità misurata nel punto di immissione e rilevata dall'organismo di rilascio.

→ *RU 2011 4067

Art. 20 cpv. 1 lett. bbis

¹ Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:

b^{bis}. gestisce per la Regìa federale degli alcool un laboratorio di analisi dell'alcol;

→ *RU 2011 4325

309 Casi particolari:

- gli articoli intercalari che in seguito a precedenti revisioni recano già numerali latini continuano di norma a essere contrassegnati con numerali latini («art. 262^{bis}», «art. 262^{ter}», «art. 262^{quater}» ecc.) dopo il numero dell'articolo;
- se occorre inserire un nuovo articolo, ad esempio tra due vigenti art. 65 e 65a, il nuovo articolo diventa l'art. 65a e il precedente art. 65a diventa l'art. 65a^{bis}; se è opportuno non modificare la numerazione dell'art. 65a, il nuovo articolo diventa l'art. 65 e il precedente art. 65 diventa l'art. 64a.

Esempio:

Art. 27a Ammis sibilità delle modifiche cos truttive

Le modifiche costruttive di impianti d'aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell'utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un'approvazione dei piani.

Art. 27abis

Ex art 27a

Art. 27a^{bis} cpv. 1 lett. f^{bis}

¹ I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono essere presentati all'autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:

f^{bis}. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempiute;

→ *RU 2011 1139

310 Se si inserisce un nuovo articolo all'inizio o alla fine di un'unità di partizione esistente (capitolo, sezione), occorre indicare (in corsivo) l'ubicazione del nuovo articolo rispetto a tale unità.

Esempi

- Inserimento alla fine dell'unità di partizione:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

Inserimento all'inizio dell'unità di partizione:

```
Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 5a Eccezioni a ll'obbligo di autorizzazione
```

Inserimento di più articoli:

```
Inserire gli art. 5a–5d prima del / dopo il titolo della sezione 3

Art. 5a Eccezioni all'obbligo di autorizzazione

...

Art. 5b ...
...
```

311 Se si inserisce il titolo di una nuova unità di partizione tra nuovi articoli o tra articoli esistenti, la formula in corsivo indica l'ubicazione del nuovo titolo come segue (per la modifica del titolo di un'unità di partizione cfr. n. marg. 325):

```
Titolo prima dell'art. ...
```

oppure, qualora la formula seguente permetta di indicare l'ubicazione del titolo con maggiore chiarezza:

```
Titolo dopo l'art. ...
```

312 Se si inserisce il titolo di una nuova unità di partizione immediatamente sopra o sotto uno o più titoli di unità di partizione esistenti, nell'atto modificatore occorre riportare tutti i titoli in questione.

Esempio:

Titolo prima dell'art. 3

Titolo 2: Traffico stradale
Capitolo 1: Disposizioni generali

→ RU 2011 3467

- Per introdurre una nuova nota a piè di pagina occorre riportare per intero la disposizione in questione inserendo la nota nel punto desiderato, secondo le regole di cui al n. marg. 321.
- 321 Se la modifica concerne soltanto una nota in calce, occorre riprodurre anche l'unità di partizione che contiene il richiamo di nota; nell'indicazione metatestuale in corsivo si

menziona l'unità di partizione precisando «nota a piè di pagina».

Esempio:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

- ¹ L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/2001².
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

→ *RU <u>2010 5763</u>

1.7.6 Struttura delle disposizioni modificate

- 314 Le disposizioni dell'atto modificatore sono redatte in modo da poter essere integrate *tali e quali* nella versione consolidata (ossia quella pubblicata nella RS) dell'atto da modificare (atto di base), di cui devono quindi rispettare le peculiarità formali compresi i rimandi e le abbreviazioni e terminologiche.
- Oltre alle modifiche, l'atto modificatore reca l'indicazione esatta, in caratteri *corsivi*, delle unità di partizione dell'atto di base interessate dalle stesse.

Esempio di modifica parziale di un articolo:

Art. 7 cpv. 2

² La Commissione ha sede a Zurigo.

Esempio di modifica integrale di un articolo:

Art. 6 Concessione dei contributi

- ¹ I contributi sono concessi nei limiti dei mezzi disponibili.
- ² Non sono concessi contributi inferiori a 30 000 franchi; sono eccettuati le quote versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese di completamento della rete delle strade nazionali e i contributi per provvedimenti di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

→ RU 2011 3467

- 316 Se sono modificate soltanto singole parole di una disposizione, si riproduce per intero *l'unità di partizione più piccola* (capoverso, lettera, numero) alla quale appartengono (eccezione: «indicazioni generali» ai sensi del n. marg. 327).
- 317 Nel caso di modifiche di *atti normativi dell'Assemblea federale*, se un'unità di partizione è composta di più periodi di cui soltanto uno è modificato, ci si può limitare a riprodurre quest'ultimo, segnalandolo nell'indicazione metatestuale in corsivo; i periodi omessi sono sostituiti con puntini di sospensione.

Esempio:

Art. 28 cpv. 2, primo periodo

² In caso di incapacità totale al lavoro l'indennità giornaliera corrisponde all'80 per cento del guadagno assicurato. ...

→ RU 2005 5427, n. 4

318 Se sono modificati soltanto gli elementi di un'enumerazione, per maggiore chiarezza si cita per esteso anche la frase introduttiva (immutata); nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona tuttavia soltanto l'unità di partizione soggetta a modifica.

Esempio:

Art. 36 lett. e

Costituiscono in particolare gravi motivi di autorizzazione di modifica della destinazione e di frazionamento:

e. riconversioni della produzione auspicate per la politica agricola, purché il pagamento finale risalga ad almeno dieci anni.

→ RU 2011 2385

319 Se però si modifica anche la frase introduttiva, occorre espressamente dichiararlo nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d

Contrassegno di armi da fuoco (art. 18a LArm)

- ¹ Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Svizzera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:
 - c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
 - d. l'anno di fabbricazione.

→ RU 2010 2827

Se la modifica concerne soltanto la frase introduttiva, si riproduce unicamente quest'ultima e non gli elementi dell'enumerazione che la seguono.

Esempio:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:

→ RU 2011 497

Se la parte introduttiva si compone di più elementi (ad es. di un periodo e di una frase), questi sono integralmente riprodotti. In tal caso, l'indicazione metatestuale in corsivo recita «parte introduttiva».

320* ...

- * N. marg, abrogato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
- 321 Se la modifica concerne soltanto una nota in calce, occorre riprodurre anche l'unità di partizione che contiene il richiamo di nota; nell'indicazione metatestuale in corsivo si menziona l'unità di partizione precisando «nota a piè di pagina».

Esempio:

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

- ¹ L'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/2001².
- Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

→ *RU 2010 5763

322* Se la modifica parziale di un articolo concerne la rubrica (n. marg. 79) o il titolo marginale (n. marg. 81) lo si esplicita nell'indicazione metatestuale in corsivo.

Esempi (cfr. anche il primo esempio di cui al n. marg. 319):

Art. 7, rubrica e cpv. 1

Durata dell'ammissione nel catalogo delle varietà

¹ Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.

→ RU 2010 2327

Art. 663b, titolo marginale

IV. Allegato 1. In generale

→ RU 2006 2629

- * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
- 323 Se la rubrica di un articolo contiene un rimando (cfr. n. marg. 240) e la modifica concerne la rubrica o il rimando, occorre riprodurre entrambi gli elementi (rubrica e rimando); nell'indicazione metatestuale in corsivo si utilizza l'espressione «rubrica». La stessa regola si applica per analogia ai titoli delle unità di partizione superiori all'articolo (quali le sezioni) contenenti rimandi (in tal caso ci si awale dell'indicazione in corsivo «Titolo prima dell'art. ... / dopo l'art. ...»).

Esempio:

Art. 20, rubrica

Eccezioni all'obbligo del permesso d'acquisto di armi in caso di riparazioni di armi

e di acquisto di armi bianche (art. 9*b* cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

→ RU 2010 2827

- 324 Se si *modificano parti essenziali di un articolo*, quest'ultimo è riprodotto per intero nella nuova versione, con la sua rubrica. Per le modifiche di atti legislativi dell'Assemblea federale si può eccezionalmente derogare a questa regola.
- 325* Se si modifica il titolo di un'unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), nell'indicazione metatestuale in corsivo si indica l'ubicazione dello stesso con la formula di cui al n. marg. 311. Se il titolo da modificare è preceduto o seguito da uno o più titoli di altre unità di partizione, nell'atto modificatore si riportano tutti i titoli in questione (cfr. n. marg. 312).
 - * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 27 oct. 2016.
- 326 Se si modificano tutti gli articoli contenuti in un'unità di partizione (ad es. sezione, capitolo), si riproduce sempre anche il titolo di quest'ultima, unitamente alla relativa indicazione metatestuale in corsivo.
- 327* Se *in più punti* di un atto normativo (di regola in più di tre punti) si modifica il medesimo termine, la medesima espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un'*indicazione generale*, a prescindere dal fatto che la modifica sia di natura puramente redazionale o materiale (per l'ubicazione di tale indicazione cfr. n. marg. 292; per il caso in cui la modifica non concerna tutte le lingue ufficiali cfr. n. marg. 333). Occorre tenere conto di tale modifica anche nelle disposizioni riprodotte per esteso nell'atto modificatore (ossia quelle modificate anche per altri motivi e quindi non menzionate nell'indicazione generale). Se la sostituzione concerne tutte le occorrenze del termine, dell'espressione o della parte di periodo in questione, nell'indicazione generale si utilizza la formula «In tutta la legge/ ordinanza»; in caso contrario, nell'indicazione generale occorre menzionare esplicitamente le disposizioni interessate dalla sostituzione o che ne sono escluse.

Esempi:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Ufficio federale dell'aviazione civile» è sostituito con «UFAC».

Sostituzione di espressioni

- ¹ Negli articoli 5 capoverso 3, 6 capoverso 1, 7 capoversi 2–4, 10, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 13a capoversi 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 6 e 17 capoversi 1 e 3 «terme» è sostituito con «centri idroterapici».
- ² In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli ..., «...» è sostituito con «...».
- * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.
- 328 Se del caso, nell'indicazione generale si precisa che occorre prowedere anche alle *modifiche grammaticali* (ad es. genere grammaticale, articoli e pronomi) connesse alla sostituzione delle espressioni.

Esempio:

Sostituzione di un termine

In tutto il regolamento, eccettuato l'articolo 228, «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».

→ *RU 2009 741

L'esempio concerne un regolamento trasformato in ordinanza nell'ambito della modifica in questione.

- 329 Qualora l'utilizzazione dell'indicazione generale causi problemi d'interpretazione (ad es. ambiguità dei riferimenti pronominali all'interno di un capoverso in seguito al cambiamento del genere grammaticale), le singole disposizioni interessate vanno modificate separatamente e riprodotte per esteso nel corpo dell'atto modificatore.
- Più indicazioni generali sono strutturate in capoversi (cfr. il secondo esempio di cui al n. marg. 327).
- La Cancelleria federale rettifica in modo informale nei testi consolidati pubblicati nella RS (<u>art. 12 LPubb</u> e <u>art. 20 OPubb</u>):
 - le designazioni di unità amministrative (sia in caso di mero cambiamento della denominazione sia in caso di trasferimento di competenze e di riorganizzazioni; cfr. n. marg. 152);
 - i rimandi ad altri atti normativi;
 - gli errori grammaticali, ortografici e di presentazione senza incidenza sul contenuto.

Questo tipo di modifiche può tuttavia anche essere effettuato mediante un atto modificatore (ad es. con un'indicazione generale) (cfr. ad es. RU 2009 6921).

L'ufficio o il dipartimento competente comunica al CPU le modifiche da effettuare in modo informale in virtù dell'articolo 12 capoverso 2 LPubb.

- 332 Talvolta l'introduzione di nuove disposizioni o l'abrogazione di norme vigenti rende necessari lievi adeguamenti formali di disposizioni non direttamente interessate dalla modifica in questione. Per esempio:
 - a un articolo sinora privo di capoversi è aggiunto un capoverso 2; la disposizione esistente diventa il capoverso 1 e deve quindi essere numerata di conseguenza (inserimento dell'indicazione «¹»);
 - se a un'enumerazione viene aggiunto o levato un elemento, occorre modificare i segni d'interpunzione (cfr. n. marg. 84); ciò rende inoltre necessario lo spostamento di un'eventuale congiunzione «e» od «o» posta in coda al penultimo elemento dell'enumerazione (n. marg. 86).

Questi e altri adeguamenti simili non sono espressamente disposti nell'atto modificatore; sono operati d'ufficio dal CPU. La nuova numerazione di disposizioni e titoli deve invece sempre essere espressamente indicata nell'atto modificatore (cfr. n. marg. 309).

333*	Se la modifica di una disposizione concerne soltanto una o due lingue, nelle versioni non
	interessate s'inserisce (in vece del testo della disposizione) l'indicazione metatestuale in
	corsivo «Concerne soltanto il testo / i testi e»**, conformemente agli esempi
	sequenti:

Art. 7		

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 7, 9 e 12

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 6 cpv. 3

³ Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ e ³ Concerne soltanto il testo francese

Art. 8 cpv. 2 e 3

- ² Concerne soltanto i testi tedesco e francese
- ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 3 cpv. 2 lett. c e d

- ² Essi si assistono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti, segnatamente:
 - c. Concerne soltanto il testo tedesco
 - d. mediante la trasmissione di informazioni.

Art. 55, rubrica e cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco

- ³ Il Consiglio federale disciplina:
 - b. i servizi speciali che i sottufficiali e gli ufficiali devono prestare;

Se la modifica di una frase introduttiva concerne soltanto una o due lingue ma l'enumerazione da cui è seguita contiene elementi che vengono modificati (cfr. n. marg. 318), nelle versioni non interessate si ricorre alla soluzione illustrata nell'esempio seguente:

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c

- ³ La notifica contiene le indicazioni seguenti:
 - c. il nome commerciale del prodotto;
- * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
- ** In italiano, questa indicazione inizia sempre con la maiuscola e termina senza il punto fermo; alle versioni tedesca e francese si applicano regole diverse.
- 334* Per prorogare la durata di validità di un atto normativo sino a una data determinata, si

completa la corrispondente disposizione con un nuovo capoverso formulato conformemente all'esempio seguente:

```
Art. 5 cpv. 4

4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.
```

→ RU 2004 445

1.7.7 Abrogazione di disposizioni

- 335 Le abrogazioni di singole disposizioni sono considerate modifiche (cfr. n. marg. 270).
- 336 Il termine «stralciare» è utilizzato soltanto nei paragrammi dell'Assemblea federale e nei pareri del Consiglio federale concernenti iniziative parlamentari per indicare che una proposta di modifica formulata nel corrispondente disegno o progetto di legge (segnatamente anche una proposta di abrogazione di una disposizione) è respinta.
- 337* Se si abroga una singola unità di partizione (articolo, capoverso, lettera, numero o trattino) oppure la rubrica di un articolo, sotto la designazione dell'elemento in questione riportata in caratteri corsivi si scrive (pure in corsivo) l'indicazione *«Abrogato»* (con la maiuscola), accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento. Se si abroga un articolo, questo è citato soltanto con il suo numero, senza rubrica o titolo marginale. Se si abroga una lettera, un numero o un trattino, non si riproduce la frase introduttiva

Esempi:

```
Art. 15
Abrogato

Art. 21 cpv. 2 lett. c
Abrogata
```

```
Art. 42, rubrica
Abrogata

Art. 58, rubrica e cpv. 3
Abrogati
```

In caso di abrogazione di un articolo, nell'atto normativo modificato (ossia nella versione aggiornata della RS) il testo figurante sotto il numero dell'articolo abrogato è rimosso. Senza esplicita dichiarazione contraria nell'atto modificatore (RU), la numerazione degli articoli sequenti resta immutata.

Tali regole si applicano per analogia all'abrogazione di capoversi, lettere e numeri.

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.

338* Se all'interno del medesimo articolo alcuni elementi (rubrica, capoverso, lettera, ecc.) sono modificati e altri abrogati, ambedue le operazioni sono raggruppate sotto un'unica indicazione metatestuale in corsivo; nel corpo del testo, gli elementi abrogati sono segnalati con l'indicazione «Abrogato», accordata secondo il numero e il genere grammaticali del termine cui fa riferimento.

Esempi:

Art. 57 cpv. 1 e 3

¹ L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell'articolo 37*h* della legge sulle banche e non sono compensati secondo l'articolo 37*b* della legge sulle banche.

³ Abrogato

→ RU 2011 3931

Art. 23 cpv. 3^{bis}, 4 e 5

^{3bis} Il guadagno conseguito partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.

⁴ e ⁵ Abrogati

→ RU 2011 1167

Art. 88, rubrica e cpv. 3

Abrogata

³ Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

- * Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 25 ott. 2021.
- 339 Se si abrogano più disposizioni e tra la prima e l'ultima non ne sono aggiunte né modificate altre, tutte le disposizioni abrogate sono menzionate in un'unica indicazione metatestuale:

340 Se si abroga un'intera unità di partizione superiore all'articolo (ad es. sezione, capitolo), l'indicazione metatestuale è formulata conformemente all'esempio seguente:

Capitolo 3, sezione 2 (art. 43–47) Abrogata

→ RU 2011 3323

341 Se invece occorre abrogare soltanto il titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo, lo si indica nel modo seguente:

```
Titolo prima dell'art. ...
Abrogato
```

L'abrogazione di un allegato è di regola disposta sotto una cifra romana separata mediante la formula seguente (in analogia all'aggiunta di un allegato, cfr. n. marg. 297):

```
II
L'allegato ... è abrogato.
```

```
II
Gli allegati ... e ... sono abrogati.
```

Per l'abrogazione di uno o più atti normativi in un atto modificatore si usano le formule seguenti:

```
II

La legge federale del ...¹ su ... è abrogata.

¹ RU ..., ..., ...
```

```
Sono abrogate:

1. la legge federale del ... su ...;

2. la legge federale del ... su ...;

3. la legge federale del ... su ....

RU ..., ..., ...

RU ..., ..., ...

RU ..., ..., ...
```

1.7.8 Modifica di allegati

298* Le modifiche degli allegati (cfr. n. marg. 65-69) figurano:

- sotto una cifra romana separata dell'atto modificatore, se occupano complessivamente meno di una pagina;
- in un allegato all'atto modificatore, se occupano complessivamente più di una pagina.

Nel secondo caso l'indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:

in caso di revisione totale degli allegati:

```
L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.
```

```
Gli allegati ... sono sostituiti dalla versione qui annessa.
```

- in caso di revisione parziale degli allegati:

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

Gli allegati ... sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell'allegato figura in un annesso all'atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell'allegato, vale a dire l'indicazione in alto a destra «Allegato ...» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell'articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

II
Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
...

Allegato 4
(art. 4)

Elenco dei Paesi

Australia, n. 5
5. Enti di certificazione:
...

→ *RU 2011 2369

Qualora uno degli elementi del titolo dell'allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell'allegato.

Esempi:

Allegato 5a
(art. 10a)

Dati del FAI-PIS

Titolo
Dati del MEDIS FA
...

→ RU 2018 641

Allegato 1a (art. 4)

Dati del PISA

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»

(art. 4 cp v. 1, 2 e 4)

Titolo 1.3, n. 25a

25a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

. . .

→ *RU 2018 641

95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.7.9 Nuova numerazione di allegati

299 Per rinumerare gli allegati si ricorre alla formula seguente:

```
L'ex allegato ... diventa allegato ....
```

1.7.10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

- 301 Se la modifica di un atto normativo rende necessaria l'abrogazione di uno o più altri atti normativi, questa figura sotto un'apposita cifra romana; un'altra cifra romana è utilizzata per le modifiche di altri atti normativi. Se l'abrogazione o la modifica concerne più atti normativi, all'interno della rispettiva cifra romana questi sono distinti mediante cifre arabe. Cfr. inoltre n. marg. 44–52.
- 95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.8 Sezione 8 Disposizioni finali

302 Sotto l'ultima cifra romana figurano le disposizioni finali (in particolare quella concernente l'entrata in vigore dell'atto modificatore), se del caso suddivise in capoversi (cfr. ad es. RU 1999 386).

Nei casi più semplici, la formula recita:

- per le leggi:

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- per le ordinanze:

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

П

La presente ordinanza entra in vigore il

Per i casi complessi cfr. n. marg. 55-64, 164-186 e 243-245.

303 Le disposizioni transitorie relative alle modifiche vengono integrate nel corpo dell'articolato dell'atto da modificare, in uno o più articoli distinti; nell'atto modificatore figurano quindi sotto la medesima cifra romana prevista per le altre modifiche dell'atto. Le eventuali precedenti disposizioni transitorie non più applicabili possono essere «riscritte» (nuova versione di un articolo già esistente). Se invece le precedenti disposizioni transitorie sono ancora applicabili, quelle nuove sono aggiunte in un nuovo articolo (o eccezionalmente in un nuovo capoverso).

Nella rubrica e nella formulazione occorre esprimere il riferimento alla modifica in questione.

Esempio:

Art. 119a Dis pos izioni trans itorie della modifica del 12 maggio 2010

¹ Le autorizzazioni per la fabbricazione o l'importazione di pezzi pirotecnici rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017.

...

→ *RU 2010 2229

Eccezione al n. marg. 303: se nell'atto di base le disposizioni transitorie non sono integrate nel corpo dell'articolato, tale struttura va mantenuta immutata. Nell'atto modificatore le nuove disposizioni transitorie sono inserite sotto una cifra romana a parte recante il titolo «Disposizione(i) transitoria(e) della modifica del...» e figurante dopo le cifre dedicate all'abrogazione e alla modifica di altri atti normativi; nella RS le nuove disposizioni transitorie sono poste alla fine dell'atto normativo, con lo stesso titolo previsto nell'atto modificatore (cfr. ad es. RU 2010 2965, cifra III / RS 814.318.142.1).

1.9 Sezione 9 Allegati

1.9.1 Aggiunta di allegati

297 Qualora a un atto normativo esistente siano aggiunti uno o più allegati (cfr. n. marg. 65–69), la relativa formula dispositiva, posta sotto un'apposita cifra romana inserita nell'articolato dell'atto modificatore, recita:

Π

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato ... secondo la versione qui annessa.

oppure

П

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati ... secondo la versione qui annessa.

Se si aggiungono uno o più allegati a un atto contenente un unico allegato, nella versione consolidata dell'atto pubblicata nella RS il CPU attribuisce automaticamente il numero 1 all'allegato esistente; non è quindi necessario disporlo espressamente nell'atto modificatore.

1.9.2 Modifica di allegati

298* Le modifiche degli *allegati* (cfr. n. marg. 65–69) figurano:

- sotto una cifra romana separata dell'atto modificatore, se occupano complessivamente meno di una pagina;
- in un allegato all'atto modificatore, se occupano complessivamente più di una pagina.

Nel secondo caso l'indicazione, posta sotto una cifra romana distinta, recita:

in caso di revisione totale degli allegati:

L'allegato ... è sostituito dalla versione qui annessa.

Gli allegati ... sono sostituiti dalla versione qui annessa.

- in caso di revisione parziale degli allegati:

L'allegato ... è modificato secondo la versione qui annessa.

Gli allegati ... sono modificati secondo la versione qui annessa.

Se la modifica dell'allegato figura in un annesso all'atto modificatore, a inizio pagina si riportano dapprima tutti gli elementi relativi al titolo dell'allegato, vale a dire l'indicazione in alto a destra «Allegato ...» e il rimando tra parentesi alle disposizioni dell'articolato, nonché il titolo. Seguono le modifiche, introdotte di volta in volta dalla relativa indicazione metatestuale in corsivo.

Esempio:

II Gli allegati 4 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa. ...

Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi

Australia, n. 5

5. Enti di certificazione:

• • •

→ *RU 2011 2369

Qualora uno degli elementi del titolo dell'allegato debba essere modificato, si riporta il nuovo titolo o il nuovo rimando, preceduto dalla pertinente indicazione metatestuale in corsivo (cfr. al riguardo le formule negli esempi seguenti), immediatamente sotto il titolo vigente; seguono le eventuali altre modifiche dell'allegato.

Esempi:

Allegato 5a
(art. 10a)

Dati del FAI-PIS

Titolo

Dati del MEDIS FA
...

→ RU 2018 641

Allegato 1a (art. 4)

Dati del PISA

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»

(art. 4 cpv. 1, 2 e 4)

Titolo 1.3, n. 25a
25a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
...

→ *RU 2018 641

95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

1.9.3 Evitare l'incastro di allegati

300* Per non pregiudicare l'intelligibilità delle modifiche occorre evitare di riunire in un unico atto normativo le modifiche di allegati di più atti normativi. In simili casi è preferibile adottare simultaneamente più atti modificatori distinti.

Se tuttavia, a titolo eccezionale, si intende integrare tutte le modifiche in un unico atto normativo, occorre assicurarsi che ogni allegato possa essere attribuito in modo univoco al rispettivo atto principale. I modelli da applicare sono i seguenti:

per modifiche contenute nel titolo «Modifica di altri atti normativi», <u>RU 2019 2633</u>;

^{*} Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 26 apr. 2018.

per modifiche nell'ambito di un atto mantello, RU 2019 1257 e 1615.

Cfr. anche la regola generale di cui al n. marg. 69.

* Testo modificato dal gruppo di coordinamento DTL con decisione del 18 mag. 2017.

1.10 Sezione 10 Atti mantello

Modello Word CPU:



278 Eccezionalmente, è possibile riunire le modifiche di più atti normativi in un solo atto (cosiddetto atto mantello), sempre che tra le singole modifiche sussista uno stretto nesso materiale. Il titolo di tale atto descrive sinteticamente la materia oggetto della modifica; tra parentesi si possono menzionare gli atti modificati («Modifica della legge su ... e della legge su ...»), purché l'elenco non risulti troppo lungo. Gli atti mantello sono pubblicati soltanto nella RU e non sono prowisti di numero RS; ogni modifica contemplata nell'atto mantello è direttamente integrata nel rispettivo atto nella RS.

Esempio:

Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli

del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009¹, decreta:

T

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

- 1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta
- 2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

- FF 2009 4095
- RS 642.11
- RS 642.14

→ *RU 2010 455

- In un *atto mantello* (cfr. n. marg. 278) le disposizioni transitorie sono integrate negli atti cui si riferiscono (cfr. ad es. RU *2011* 1139, cifra I n. 2, art. 74c OSIA).
- 95a Per la modifica di allegati di un atto normativo modificato nell'allegato di un altro atto o modificato nell'ambito di un atto mantello cfr. le regole del n. marg. 300.

Index 26

n	d		Δ
	u	V	U

- 2 -

- 3 -

18, 22

341 16342 16343 16

- A -

abbreviazione

abrogazione 5, 16, 20 abrogazione del titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo abrogazione di un allegato abrogazione di un articolo abrogazione di un intero atto normativo abrogazione di un'intera unità di partizione superiore all'articolo abrogazione di uno o più altri atti normativi abrogazione o la modifica di un atto normativo abrogazioni di singole disposizioni adeguamenti informali nella RS

5, 6, 10

Index 27

aggiunta 6, 7 errori grammaticali 10 aggiunta di allegati 7, 16, 18, 20, 21, 22 allegato(i) di un atto normativo apice appendici frase introduttiva 10, 16 23 articolazione e struttura formale di un atto modificatore 5 articolo 7, 10, 16 articolo con un rimando 10 indicazione esatta delle unità di partizione 10 3. 5. 10 atti di proroga indicazione generale 10 atti di sospensione indicazioni generali 10 atti modificatori 5, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ingresso 5 atti normativi di durata limitata ingresso di una legge 5 atto mantello 5. 24 ingresso di una ordinanza dell'Assemblea federale atto modificatore 5 iniziativa parlamentare 5 atto normativo sospeso inserire dopo inserire prima bis leggi (tipi di) 4, 10 lettere 7, 10, 16 limitazione nel tempo 10 10, 16 capitolo 7, 10, 16, 20 capoverso cifre arabe 20 5, 16, 18, 20, 21, 22 cifre romane maiuscola 16 commissione parlamentare (rinvio al rapporto di una) minuscola concerne soltanto i testi tedesco e francese 10 modifica 3, 5, 6, 7, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 concerne soltanto il testo francese o tedesco 10 Modifica del 5 Concerne soltanto il testo tedesco / francese 10 modifica del titolo 5.6 corsivo 6, 7, 10, 16, 18, 22 modifica dell'ingresso modifica della frase introduttiva 10 modifica dell'ingresso 7 modifica di parti essenziali di un articolo 10 di termini o di espressioni 10 modifica di un atto normativo 20 disposizioni finali modifica di un'unità di partizione disposizioni intercalari 7 modifica di una nota 7, 10 disposizioni transitorie 5, 20, 24 modifica il titolo di un'unità di partizione 10 disposizioni transitorie di un atto mantello 24 modifica parziale di un articolo modificate soltanto singole parole di una disposizione modifiche degli allegati 18, 22 entrata in vigore modifiche dell'atto principale 5, 20

enumerazioni

10

Index 28

modifiche di atti normativi dell'Assemblea federale 10 modo informale 10

- N -

numerazione 7, 10
numeri 7, 10, 16
numero 7
nuova nota a piè di pagina 7
nuova numerazione di allegati 20
nuova unità di partizione 7
nuovo articolo 7

- 0 -

ordinanza 5

- P -

paragrammi dell'Assemblea federale 16 parallelismo delle forme parere del Consiglio federale 5, 16 parte introduttiva partizione 10 periodi Proroga del 5 proroga della durata di validità di un atto normativo 3, 5, 10 prorogare la durata di validità 10 puntini di sospensione

- R -

Raccolta sistematica 4
Raccolta ufficiale 4
rettifiche informali nella RS 10
revisione 3
revisione parziale 3
revisione totale 3
richiamo di nota 7, 10
rimando 7, 10
rinumerare gli allegati 20
rubrica 10

- S -

sezione 10, 16
sospensione 4
sospensione del 4
sostituzione delle espressioni 10
sostituzione di espressioni 5, 10
stralciare 16
struttura formale 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24

- T -

ter 7 titolo 5, 10 titolo di un atto mantello titolo di un atto modificatore titolo di un'unità di partizione superiore all'articolo 16 titolo dopo Titolo dopo l'art 7, 10, 16 titolo marginale 10 titolo prima Titolo prima dell'art 7, 10, 16 transferimento della competenza normativa 7 trattini 7, 10, 16

- U -

un'intera unità di partizione superiore all'articolo 16 unità della materia 3